

Chi ha paura dei TTIP Leaks?

Brevi spunti sulla tutela dell'ambiente e di altri "beni comuni" tra prospettiva europea, internazionale e problemi di riassetto del regionalismo¹

di **Roberta Calvano** - Professore associato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza.

ABSTRACT: The article deals with constitutional issues raised by ongoing negotiations over the Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Not only the secrecy surrounding the negotiation clashes against democratic principles, which are fundamental to the EU Treaty and Member States Constitutions, but it also appears that the ISDS clause highly controversial nature could be the turning point in the dusk of national sovereignty. After Greenpeace revelation of the TTIP leaks it has been widely discussed that the Treaty could possibly endanger the high level standards and safeguards EU environmental law, while the public opinion is getting more and more concerned about the quality and safety of food which is going to be commercialized in Europe.

The unveiled documents show that the precautionary principle is completely disregarded in the text being discussed. The author underlines that all these issues seems to realize one of the darkest provisions analyzed by C. Crouch in his Postdemocracy well reknown 2009 book.

SOMMARIO: 1. Disaffezione per l'ambiente e trivelle. – 2. Ambiente e Ue tra in attuazioni e condanne. – 3. Il negoziato sul TTIP. – 4. TTIP, garanzie dei diritti. – 5. TTIP e principio di precauzione. – 6. Trasparenza e democraticità del negoziato. – 7. Post-democrazia o malcelato protezionismo.

1. La primavera del 2016, già di per sé cupa e piovosa, sembra aver offerto nuovi spunti non particolarmente incoraggianti (e provenienti da diversi livelli ordinamentali), per tutti coloro che hanno a cuore la tutela dell'ambiente.

Il primo dato che può essere preso in considerazione è quello derivante dalla bassa affluenza al *referendum* abrogativo sulle cosiddette "trivelle" del 17 aprile². Tale esito, a prescindere dalla posizione che si possa avere sul quesito referendario sottoposto al corpo elettorale, può essere

¹ Lavoro referato dalla Direzione della Rivista. Esso dà conto di alcuni recenti sviluppi, di cui l'Autrice ha discusso con i proff. M. Luciani, E. Cannizzaro e M. Cecchetti nell'ambito della tavola rotonda finale del modulo di Diritto costituzionale del Master di Diritto dell'ambiente, Facoltà di Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma il 12 maggio 2016.

² La percentuale del 31,19% di affluenza, scesa più di venti punti rispetto a quella del referendum relativo alla gestione dei servizi idrici (cosiddetto *referendum* "sull'acqua pubblica") del 12-6-2011.

considerato indicativo di una certa disattenzione dell'elettorato per il tema, probabilmente aggravata dal carattere eminentemente tecnico della questione, che chiama in causa problemi geologici, di politica energetica, oltre che di distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni nelle procedure di concessione.

Tutti questi fattori, unitamente ad una scarsa attenzione dei mezzi di informazione, possono aver contribuito al risultato negativo della consultazione referendaria, ma pare difficile negare come il quesito sia stato avvertito come poco significativo dall'opinione pubblica, nonostante esso fosse in definitiva inerente, alla pari di quello della tornata precedente, ad una disciplina finalizzata alla tutela di un bene pubblico di primaria rilevanza come l'ambiente³.

2. Del resto, anche il quadro delineato solo poche settimane prima dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sua "Audizione sullo stato e sulle conseguenze delle procedure di infrazione europea in materia ambientale"⁴, di fronte alla Commissione ambiente della Camera, non era dei più rassicuranti. Non solo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sulle violazioni in materia ambientale attesta una cornice di diffusa inattuazione del diritto Ue dell'ambiente nel nostro paese, ma essa ha prodotto un impatto finanziario molto significativo sul bilancio statale. Infine, le procedure ex art. 258 del TFUE ancora pendenti, unitamente a quelle che si prospettano come di possibile instaurazione, sono ancora numerosissime. Basti ricordare sul primo punto la sentenza della Corte di giustizia del 2015 relativa alla questione dei rifiuti in Campania. Essa ha rappresentato il culmine di un contenzioso sulle procedure di infrazione che già aveva visto nel 2014 una prima pronuncia di condanna dell'Italia al pagamento di quaranta milioni di euro, da sommare ad una penalità semestrale, mentre la successiva condanna ammonta a venti milioni, cui si sommano centoventimila euro al giorno per non aver rispettato una precedente sentenza⁵.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia ad oggi risultano essere ottanta (di cui diciassette in materia di ambiente), in costante diminuzione secondo i comunicati del Ministero per le politiche comunitarie, nonostante si debba constatare come ne siano state avviate venti solo nell'ultimo anno. In questo ambito l'Italia risulta in effetti seconda solo alla Spagna e alla Grecia, il cui stato di difficoltà finanziaria può almeno parzialmente giustificare un dato che nel caso italiano invece appare difficilmente accettabile.

Per quanto concerne nello specifico il problema dei rifiuti, il Ministro ha dovuto riferire come, nonostante l'energico approccio del Governo, teso ad affrontare il problema delle numerose

³ Con esso si chiedeva l'abrogazione di una parte dell'art. 6, comma 17, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*.

⁴ Audizione del Ministro Galletti del 1 marzo 2016, VIII Commissione della Camera dei deputati, il cui resoconto è online.

⁵ Corte di giustizia Ue, sentenza del 16 luglio 2015, in C-653/13 di condanna dell'Italia relativamente alla mancata esecuzione della sentenza del 4 marzo 2010 in C-297/08 che constatava l'inesatta attuazione della direttiva rifiuti in Campania. Il precedente contenzioso vedeva la sentenza del 2 dicembre 2014, in C-196/13, condannare l'Italia per non aver eseguito la sentenza del 26 aprile del 2007, in C-135/05.

condanne dell'Italia in relazione alle inattuazioni del diritto Ue, a luglio 2015 risultavano ancora 185 discariche in procedura di infrazione, delle quali solo 29 messe a norma⁶, mentre i piani di gestione rifiuti di ben 16 Regioni (quindi tutte le Regioni italiane salvo Lazio, Marche, Puglia e Umbria) sono oggetto di segnalazione nella procedura precontenziosa Ue.

Siamo quindi dinanzi ad una situazione oggettivamente critica, a fronte della quale emerge chiaramente la questione della responsabilità delle Regioni nella attuazione del diritto Ue dell'ambiente, così come probabilmente quella dell'inadeguatezza degli strumenti a disposizione delle stesse, per far fronte a problemi in alcuni casi stratificatisi ed aggravatisi nel tempo, come nel caso della Campania⁷. A fronte di ciò, una risposta che ha suscitato più di qualche preoccupazione è contenuta nell'art. 1, c. 813 della legge di stabilità 2016, con cui si va a inserire nella legge n. 234 del 2012, ai fini della rivalsa verso i responsabili delle violazioni, un meccanismo di diretta compensazione sui trasferimenti alle Regioni da parte dello Stato. Con esso, se da un lato si tenta di responsabilizzare le Regioni al rispetto del diritto Ue, si rischia tuttavia di finire con l'approfondire il divario tra le Regioni adempienti e quelle che non riescono a garantire gli standard di tutela ambientale richiesti dall'Ue. La disposizione solleva inoltre interrogativi circa la legittimità dell'irrogazione di una sanzione che va a colpire in definitiva i cittadini di territori male amministrati, oltre a chi "eredita" la gestione di questo pesante fardello dai propri predecessori, non condividendone alcuna responsabilità⁸.

Questa rapidissima carrellata in premessa, in cui peraltro si evidenzia come solo le pesanti sanzioni di carattere finanziario siano riuscite a sollecitare l'attenzione del Governo sulla questione ambientale, consente di toccare con mano quanto il diritto Ue possa svolgere un ruolo cruciale per la tutela dell'ambiente nel nostro paese, anche in considerazione della garanzia di standard elevati di tutela che il legislatore italiano difficilmente riuscirebbe ad imporre a se stesso.

3. Proprio nelle stesse settimane in cui si svolgevano i due fatti già ricordati (il *referendum* sulle cd. trivelle e l'audizione alla Commissione ambiente della Camera, con il ricco rapporto del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione del diritto Ue dell'ambiente), prendeva avvio il tredicesimo giro del negoziato sul Trattato di libero scambio transatlantico (TTIP) avviato dal 2013 e volto ad abbattere le barriere (tariffarie e non) residue tra Ue e USA. Si tratta di un nuovo tentativo di accordo, dopo altri che lo avevano preceduto volti a tutelare gli investimenti all'estero al di fuori del WTO.⁹

⁶ Messa a norma riconosciuta dalla Commissione, secondo quanto riportato dal Ministro, cui si somma un errore di censimento rispetto ad una singola discarica.

⁷ Resta il quesito su quali potranno essere gli effetti sulla materia ambientale a seguito della eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale del 2016. La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali resta nel nuovo art. 117 nella competenza esclusiva statale, mentre la legge europea nel nuovo art. 70 è prevista come legge di competenza bicamerale.

⁸ Inevitabilmente la questione è stata dunque sollevata dalla Regione Campania dinanzi alla Corte costituzionale ed è ad oggi ancora pendente.

⁹ Sul punto v. già allora M. ESPOSITO, *Le regole discrete della sovranità economica*, in *Politica del diritto*, 1998, 467.

Può sembrare si stia introducendo un terzo elemento del tutto distante da quelli sin qui ricordati, ma l'impatto che il TTIP, una volta approvato, è in grado di produrre in relazione agli standard di tutela dell'ambiente in Italia, così come in tutti gli Stati membri dell'Ue, sta ad evidenziare ancora una volta la totale inadeguatezza di una prospettiva esclusivamente interna, quando si riflette sulle questioni ambientali. La natura della materia "ambiente" insomma consente di svolgere queste brevi riflessioni spostandosi ora su di un piano diverso e più ampio in ragione della suo essere intrinsecamente senza confini.

Grazie anche alla pubblicazione dei *Ttip Leaks* (tre quarti dei testi e sedici capitoli classificati come "restricted" dell'accordo in fase di negoziazione) da parte di *Greenpeace* Olanda ai primi di maggio 2016¹⁰, si è avuta conferma che tra le cosiddette "barriere tecniche", che ostacolerebbero la libera circolazione di merci e servizi tra i due partner, rientrano le normative che stabiliscono standard di tutela della salute, dei diritti dei lavoratori, della qualità dell'agroalimentare e dell'ambiente particolarmente elevati nel territorio dei ventotto Stati membri dell'Unione europea.

La struttura del Trattato si preannuncia ad oggi articolata in tre parti. Esse son relative a: *i*) l'Accesso ai mercati, comprendente quindi i dazi e le tariffe su beni e servizi, tra cui rilevano particolarmente i servizi finanziari, il settore dei media e gli appalti pubblici; *ii*) la fissazione di *Nuovi standard comuni* (cd. barriere tecniche), in materia automobilistica e chimica, con particolare riferimento ai livelli di ammissibilità di sostanze potenzialmente nocive nei prodotti commestibili, alla questione degli OGM ed infine alle denominazioni di origine dei prodotti; *iii*) le *Regole commerciali*¹¹, riguardanti la facilitazione import/export, le regole per promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente.

Tra i diversi aspetti controversi della procedura di negoziazione tra le parti, numerosi osservatori hanno evidenziato la scarsa trasparenza delle trattative (nemmeno i membri del Congresso USA e del Parlamento Ue hanno avuto pieno accesso ai documenti via via elaborati)¹², mentre pare lecito interrogarsi sull'allentamento del rispetto delle regole previste nel Trattato Ue sulla stipula dei trattati, soprattutto in considerazione della possibile violazione di alcuni tra i principi qualificanti del Trattato Ue, tra cui naturalmente si deve ricordare quelli posti dall'art. 3¹³.

¹⁰ <https://ttip-leaks.org>

¹¹ Particolarmente interessante il rapporto tra la nascita preannunciata di una *International regulatory cooperation* e il dibattito portato avanti negli ultimi anni sulla necessità di un diritto amministrativo globale in Italia specialmente dalla *Rivista trimestrale di diritto pubblico*. Sul punto, tra tutti, ha aperto un filone di studi in Italia S. CASSESE, *Il diritto globale*, Torino 2009. Su tale area di studi F. BILANCIA, *Is Constitutionalism on the wane? Moving from P. Dobner, M. Loughlin (Eds), The Twilight of constitutionalism, Oxford University press 2010. Towards an updated bibliography*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2016.

¹² Tra gli altri v. almeno C. CROUCH, *Democracy at a TTIP'ing point: Seizing a slim chance to reassert democratic sovereignty in Europe*, in *Juncture*, 21-3-2014,. In Italia v. da ultimo G. DE ARCANGELIS, *L'Europa alla prova del TTIP: un'occasione per affermare la propria identità?* in *Menabò di Etica ed economia*, 4 maggio 2016, in eticaeconomia.it; E. Fabry, *Peur du TTIP, de la mondialisation ou d'un déclassement de la classe moyenne?* in *Institut Jacques Delors*, 3 maggio 2016.

¹³ L'art. 3 TUE, dispone che l'Ue "Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità

Se l'abbattimento delle barriere tecniche, ritenuto necessario ad incrementare il commercio tra Ue e Usa, è visto con preoccupazione per i rischi che potenzialmente esso porta con sé, soprattutto circa il rispetto degli standard di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, le critiche più aspre sono state formulate in relazione alla clausola circa la tutela degli investimenti (*Investor-State dispute settlement -ISDS*), con cui si affiderebbe ad arbitrati internazionali (con arbitri nominati anche dalle *corporations*) i giudizi sulle violazioni del Trattato (come avviene già da tempo nei *Bilateral International Treaties*)¹⁴.

Tramite tale strumento sarebbe possibile per un investitore/multinazionale in uno dei paesi Ue lamentare davanti ad un collegio arbitrale la violazione del Trattato da parte di un legislatore nazionale che pretendesse di dettare in materia regolata dal TTIP una disciplina che imponga standard di tutela più elevati di quelli previsti dal Trattato, evitando le giurisdizioni nazionali degli Stati membri, Ue e Usa¹⁵. Le criticità che l'impatto di una simile clausola è suscettibile di far emergere in relazione alla sovranità dei legislatori statali sono evidenti, in particolare se si ricorda che nel diritto Ue dell'ambiente gli Stati sono liberi di stabilire standard di tutela più elevati rispetto alla normativa posta nelle direttive. Mentre sembra prospettarsi una possibile soluzione tramite la proposta della Commissione di sostituire eventualmente l'ISDS con un ICS (*Investment court system*), va ricordato come un sistema come quello della clausola ISDS è previsto in numerosi accordi bilaterali, nei quali risponde – se pur in modo discutibile – ad esigenze comprensibili da un punto di vista storico-politico, quale strumento nato in relazione ad accordi con paesi in cui le Corti erano considerate inaffidabili, politicizzate o corrotte, ma che sta inducendo negli ultimi anni alcuni paesi a non rinnovare o a recedere dagli accordi bilaterali (è il caso ad es. di Bolivia, Venezuela, Ecuador, Sud Africa)¹⁶.

Una simile considerazione tuttavia, la cui perdurante validità come si diceva è ampiamente discutibile, non pare suscettibile di essere estesa in via analogica alle corti Ue e statunitensi a giustificazione dell'inserimento dell'ISDS. Al contrario, essa induce a riflettere sulla possibile occasione di mettere in discussione la legittimità e l'utilizzo di simili strumenti nell'ambito degli accordi internazionali. Proprio il dibattito pubblico sul TTIP rappresenta infatti l'occasione per

dell'ambiente", nonché che essa "promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Riflessioni sul punto dell'allentamento delle procedure di stipula degli accordi internazionali da parte dell'Ue, in relazione però al recente accordo tra Ue e Turchia relativo alla questione dei migranti in E. CANNIZZARO, *Disintegration through law*, Editorial in *Europeanpapers.eu*.

¹⁴ E. FABRY – G. GARBASSO, "ISDS" in the TTIP the devil is in the details, Jacques Delors Institute Policy paper. Sulla clausola ISDS v. ora il corposo lavoro di A. ALGOSTINO, *ISDS (Investor-State Dispute Settlement), il cuore di tenebra della global economic governance e il costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 16 maggio 2016.

¹⁵ V. in proposito quanto riferiscono C. CROUCH, *Democracy at a TTIP'ing point*, cit., nonché E. FABRY – G. GARBASSO su alcuni casi, tra cui in particolare Philip Morris vs. Uruguay e Philip Morris vs. Australia in relazione alla legislazione anti fumo che era stata introdotta nei suddetti paesi. Sul punto v. l'intervista al premio nobel J. Stiglitz "EU referendum: UK could be better off leaving if TTIP passes, Joseph Stiglitz says", in *independent.co.uk*, del 2 marzo 2016.

¹⁶ V. sul punto S. DULLIEN - A. GARCIA - J. JANNING, *A fresh start for TTIP*, ecf.eu.

riflettere sulla necessità di ridimensionare l'utilizzo di tale strumento da parte degli Stati Ue nei loro rapporti bilaterali, soprattutto con i paesi in via di sviluppo.

4. Per quanto concerne la posizione della Commissione in merito al TTIP, le informazioni che è possibile raccogliere sono frammentarie, forse anche a causa dell'opacità del percorso seguito, soprattutto fino al 2014, sino cioè alla nomina della nuova Commissione Ue a seguito delle elezioni del Parlamento europeo. Nel dibattito sui media, oltre che negli studi dei diversi istituti di ricerca europei, risulta che la Commissione avrebbe avvertito in particolare la clausola ISDS, proponendo di affidare ad una Corte il contenzioso sul rispetto del futuro Trattato. Tuttavia la posizione assunta dal Commissario al Commercio dell'Ue, Cecilia Malström, rispetto al TTIP appare complessivamente favorevole¹⁷.

In particolare la Commissaria Malström ha voluto sottolineare che nessun accordo sul commercio abbasserà il livello di protezione dell'ambiente, i diritti sociali e del lavoro, e che, qualora l'accordo dovesse produrre cambiamenti, essi sarebbero orientati solo ad innalzare il livello di tutela. L'accordo, ha aggiunto, poi, la Commissaria, non limiterà il diritto dell'Ue di creare nuove politiche nel rispetto del principio di precauzione, come dimostrerebbe la campagna *Trade for all* lanciata ad ottobre 2015 dalla Commissione.

Per i consumatori europei, tra i possibili effetti positivi del TTIP, la Commissione indica in particolare i cosiddetti benefici standard derivanti dall'apertura del mercato, consistenti in una maggiore competizione e quindi in una più ampia possibilità di scelta di merci da consumare, aggiungendo poi che «*American consumers will benefit from lower tariffs on European fashion and clothing. For European consumers it would be on areas like cars. That's good news for consumers*».

Diversi studi tentano di quantificare la possibile futura crescita dell'occupazione nei settori regolati dal TTIP, ed in particolare in quelli connessi alle esportazioni, producendo dati del tutto disomogenei e basandosi su simulazioni costruite in ragione di un ipotizzato contenuto di un trattato che ancora deve venire ad esistenza.

Analogamente di difficile misurazione, ma (e qui è facile da prevedere) di certo rilevante, sarà il dislivello circa gli effetti che il TTIP potrà produrre in termini di aumento delle esportazioni e di altri conseguenti effetti benefici nei differenti Stati membri dell'Ue¹⁸. La difformità per caratteri e struttura dei sistemi economici e produttivi nazionali europei, infatti, non potrà che portare ad effetti diversificati in termini di incremento del commercio e degli scambi Ue-Usa, così come di incremento dell'occupazione, tema spesso evocato nei documenti della Commissione come una sorta di miraggio¹⁹.

Per l'Italia in particolare si prevede un positivo innalzamento delle esportazioni (in relazione probabilmente al peso dell'agroalimentare, dell'industria della moda e delle automobili), ma è

¹⁷ Comunicato della Commissaria del 20 gennaio 2016 intitolato “*TTIP: What consumers have to gain*”.

¹⁸ Si vedano le tabelle molto interessanti contenute in S. DULLIEN – A. GARCIA – J. JANNING..., cit.

¹⁹ O forse, come sostiene CROUCH, cit., riferendosi al “no jobs mantra” come una sorta di minaccia inespressa.

evidente come tali benefici non potrebbero che riguardare una piccola fetta della popolazione, mentre le controindicazioni relative agli standard qualitativi dei prodotti e alle garanzie, cui si è già fatto riferimento, resterebbero, quelle sì, equamente distribuite tra tutti i cittadini.

5. Ciò che convince meno di tutto nella difesa del negoziato portata avanti dalla Commissione, a fronte di un'opinione pubblica sempre più scettica e delle resistenze di alcuni Stati Ue come la Francia e la Germania, consiste nell'affermazione circa l'obiettivo di introdurre una regolazione più efficace e cooperativa per implementare il principio di precauzione.

In realtà, nel corposo dossier che raccoglie i documenti del negoziato pubblicato da *Greenpeace*, il principio di precauzione, stella polare del diritto dell'ambiente Ue, non viene nominato neanche una volta. Per questo motivo, risulta purtroppo poco convincente l'affermazione con cui la Commissaria Ue Malström asserisce che l'Ue, tramite il TTIP, intende intensificare la cooperazione tra Ue ed Usa anche allo scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile, come del resto sarebbe previsto dal Trattato di Lisbona, che come è noto ha inserito tale obiettivo tra quelli specifici dell'Unione, insieme alla lotta ai cambiamenti climatici.

Analogamente poco convincente appare l'affermazione della Commissione circa il fatto che il TTIP faccia riferimento agli standard internazionali sulla tutela del lavoro e dell'ambiente più elevati mai contenuti in un accordo internazionale sul commercio, dato che, normalmente – da questo punto di vista – gli accordi internazionali sul commercio non sembrano sin qui aver rappresentato un fronte particolarmente avanzato di tutela negli ambiti sopra ricordati.

6. Un ultimo elemento eloquente che merita di essere ricordato circa le criticità del procedimento seguito sin qui, è riscontrabile nell'argomento con cui, dall'altro lato del tavolo del negoziato, il rappresentante USA (*M. Froman, USTR - US Trade Law Representative*) ha lamentato una carenza di trasparenza, mentre neanche il Congresso Usa era informato dei contenuti del negoziato. La trasparenza, nell'accezione accolta dal rappresentante USA, in effetti era riferita alla possibilità che le multinazionali interessate all'accordo potessero prendere parte direttamente come osservatori alle trattative, mentre sul versante europeo il concetto di trasparenza è legato, non solo in questo dibattito, a quello di democraticità e quindi al coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni parlamentari nell'accesso alle informazioni oltre che nell'assunzione delle decisioni.

A seguito delle numerose proteste circa la segretezza del negoziato è quindi nato il *Public interest trade advisory committee* (PITAC), con cui numerose ONG sono state ammesse a partecipare al negoziato nel 2014. Tuttavia, un dato in qualche misura paradossale è stato rappresentato dalla previsione per cui esse, nell'aderire al PITAC, hanno dovuto firmare un *non disclosure agreement* circa i contenuti dello stipulando accordo di cui sarebbero venute a conoscenza.

Grazie all'ampio dibattito sulla trasparenza, nonostante l'iniziale esclusione dai soggetti coinvolti, anche il Parlamento Ue è stato «informato» dalla Commissione in merito al TTIP: ciò gli ha poi permesso di adottare la Risoluzione dell'8 luglio 2015, con cui l'istituzione Ue ha chiesto tra

le altre cose che dal negoziato, e quindi poi dall'ambito di applicazione del TTIP, siano escluse l'acqua, la sanità, i servizi sociali, la previdenza e l'istruzione.

Nella scia del dibattito apertosi in relazione al TTIP, e delle vivaci critiche e proteste provenienti dall'opinione pubblica europea, si collocano due procedure che l'*Ombudsman* europeo, adito nel 2013, ha aperto proprio in relazione alla carenza di trasparenza della procedura. Anche dal mondo accademico si è levato un coro di proteste che ha riguardato prevalentemente la questione dell'ISDS²⁰.

7. Il fronte dei critici vede al suo interno anche posizioni fortemente ideologizzate e che prescindono quasi totalmente da qualsiasi conoscenza dei contenuti del progetto. Più convincenti risultano le tesi di chi, come il premio Nobel Stiglitz, pur non demonizzando la materia del commercio internazionale, sottolinea che il TTIP sarebbe in realtà un trattato *sulla gestione* di un libero scambio che già c'è, avendo come obiettivo prevalente quello di avvantaggiare le grandi *corporations* rispetto agli Stati.

Da questo punto di vista la previsione di Crouch, che nel suo libro sulla post democrazia²¹ aveva da anni preannunciato simili scenari, si realizza nella sua forma più netta, nella misura in cui si stipulano accordi in privato, all'insaputa del popolo e al di fuori di ogni istituzione rappresentativa, potenzialmente lesivi delle politiche sociali e ambientali, affidando di fatto il controllo sul rispetto del principio di legalità pressoché esclusivamente alle stesse *corporations*. In realtà, lo stesso Autore sottolinea come il fenomeno costituisca solo la prosecuzione di ciò che in qualche misura il diritto Ue stava in parte già producendo, con la sua spinta verso la concorrenza e l'abbattimento delle garanzie democratiche e dello Stato sociale.

Da questo punto di vista, l'unica via di uscita possibile da uno scenario così fosco, la si intravede nella integrazione tra le prospettive dell'Unione e degli Stati, allo scopo di tutelare i «beni comuni» o le politiche sociali o i principi fondamentali del diritto dell'Unione a seconda della cultura giuridica e della prospettiva politica che si prescelga. E ciò non di certo in vista di un «pure protectionism masquerading as social policy», semplicemente finalizzato ad ostacolare un buon accordo commerciale, ma al contrario, nel segno di un recupero della direzione e del senso del processo di integrazione europea nella sua versione migliore. Solo così la crisi attraversata dalla piovosa Europa potrà forse tornare a lasciar intravedere qualche raggio di sole dietro le nuvole.

²⁰ Si veda lo *Statement of concern about planned provisions on ISDS* promosso da un gruppo di accademici inglesi e firmato da un centinaio di professori universitari di tutti i paesi Ue.

²¹ C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Bari-Roma, 2009.